

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA della Ass.ne DE HUMANITATE SANCTAE ANNAE ODV

In data odierna , mercoledì 21 settembre 2022 alle ore 11 , ha avuto luogo – a valle della seconda convocazione dei soci - l'Assemblea straordinaria dell'Ass.ne De Humanitate Sanctae Annae presso la Sala Verde di Palazzo Roverella, corso Giovecca 47, Ferrara. L'odg aveva per oggetto :

- 1) certificazione di NON reperibilità dell'atto costitutivo della Ass.ne ;
- 2) modificazione dell'art 7 dello Statuto della Ass.ne .

Tale odg era motivato da una precisa richiesta da parte dell'Ufficio Regione del Ministero del Lavoro competente circa la trasmigrazione delle ass.ni di volontariato ODV (*regolarmente iscritte nel Registro regionale dell'Emilia-Romagna*) nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tale scopo il Presidente , Prof. Riccardo Modestino , ha convocato l'assemblea straordinaria , che è stata aperta con un sua introduzione sul tema in discussione all'odg , consegnando la certificazione richiesta dall'Ufficio regionale (*vedi punto 1*) dell'odg) al Dott. Riccardo Rizzardi, nominato Segretario dell'Assemblea Straordinaria di stamane. Gli argomenti in discussione sono stati quindi illustrati in modo più approfondito dal Dott. Rizzardi , che ha specificato come si rendesse necessaria la eliminazione della parola “ *maggioresni* ” dall'art. 7) dello Statuto della Ass.ne , allo scopo di **garantire a tutti** la iscrizione e la partecipazione a pieno titolo alla vita dei diversi organi della Ass.ne De Humanitate Sanctae Annae ODV . Il Presidente chiede quindi ai numerosi partecipanti all'Assemblea straordinaria di esprimersi circa la eliminazione della parola “ *maggioresni* ” presente nell'art.7) e tale richiesta viene approvata all' unanimità. Pertanto la parola “ *maggioresni* ” viene eliminata dall'art.7 dello Statuto della Ass.ne De Humanitate Sanctae Annae.

Il Presidente dà quindi incarico al Segretario dell'Assemblea straordinaria , Dott. Rizzardi , di inviare il documento di non reperibilità dell'atto costitutivo della Ass.ne e del verbale con la decisione adottata dall'assemblea straordinaria di stamane (*eliminazione della parola maggiorienni dall'art 7 dello Statuto*) al competente Ufficio Regionale competente per la **trasmigrazione** della Ass.ne De Humanitate Sanctae Annae ODV dal Registro Regionale a quello Nazionale del Terzo Settore.

Omissis.....

Il Presidente dell'Ass.ne De Humanitate Sanctae Annae

Prof. Riccardo Modestino

Riccardo Modestino

Ferrara , 21 settembre 2022

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato DE HUMANITATE SANCTAE ANNAE ODV

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6/6/2016 n. 106 e del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3/8/2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **DE HUMANITATE SANCTAE ANNAE ODV**, con sede legale nel Comune di Ferrara, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 comma 1 del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117, alle lettere sotto riportate, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3/8/2018 n. 105, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati, finalizzate a:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere:

- 1) lo studio, l'approfondimento e la diffusione delle conoscenze e delle ricerche nell'ambito della storia della medicina (*scienze della vita*) e della salute, delle professioni mediche in tutti i loro aspetti, vicende e problemi, dei suoi protagonisti all'interno di una prospettiva umanistica ed interdisciplinare;
- 2) l'organizzazione, la realizzazione, la gestione e la promozione di attività di ricerca storico-scientifica, di informazione, cultura e consulenza in collaborazione con enti pubblici e privati, enti locali, scuole di ogni ordine e grado ed enti cooperativi, anche attraverso la gestione di circoli culturali, corsi di formazione, preparazione aggiornamento, ovvero attraverso l'allestimento di centri di ascolto e video nei termini consentiti dalla legge;
- 3) la produzione e la diffusione di ogni genere di pubblicazioni comunque editate, che affrontino temi di natura storico-scientifica in una prospettiva umanistica, provvedendo al reperimento di tutto il materiale necessario a tale scopo;
- 4) la produzione e la diffusione di materiale audiovisivo, elettronico, radiofonico, digitale, fonografico grafico, anche in collaborazione con organismi pubblici e privati, al fine di realizzare nuove forme di produzione dell'immaginario autogestite.

L'associazione può svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Sono ammessi inoltre soci sostenitori che aiutano anche economicamente l'associazione con quota libera. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

a) per decesso; b) per recesso; c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi sei mesi dal sollecito; d) per esclusione; e) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; f) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. In tal caso l'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'organo di amministrazione sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a: 1) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; 2) godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; 3) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a: 1) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 2) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; 3) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in

contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione ;4) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;5) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) l'Organo di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Revisore legale dei conti (organo facoltativo o nominato nel caso di superamento dei limiti di legge); e) l'Organo di Controllo (*organo facoltativo organo facoltativo o nominato nel caso di superamento dei limiti di legge*). L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 — L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione alla residenza del socio o recapito a tal fine indicato dal socio. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea ordinaria: a) nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione; b) approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio; c) delibera in merito alle quote associative; d) elegge eventualmente l'Organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti su propria facoltà o al superamento dei limiti di legge e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo; e) si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione qualora il socio escluso ne faccia ricorso; f) si esprime sulla riezione di domande di ammissione di nuovi associati qualora l'aspirante socio non ammesso ne faccia ricorso; g) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione; h) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale; i) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali; h) l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 — L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui la metà dei membri dell'Organo

decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo. L'Organo di Amministrazione: a) nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed eventualmente un Segretario; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; c) predispone bilancio o rendiconto; d) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; e) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni; f) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. L'organo di amministrazione può nominare, al suo interno un Segretario e un Tesoriere. I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (*nel caso non sia stato nominato preventivamente il Segretario*) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 10 – Il Revisore Legale dei Conti

Il Revisore legale dei conti, è nominato dall'assemblea su sua facoltà o al superamento dei limiti e con le funzioni previsti all'art. 31 del d.lgs 117/2017, è organo monocratico, dura in carica tre esercizi.

Art. 11 – Organo di Controllo

È nominato dall'assemblea su propria facoltà o nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017. L'Organo di Controllo, se nominato: a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; c) esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può essere organo monocratico e collegiale. Qualora sia composto da revisori legali iscritti all'apposito registro effettua anche la revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs 117/2017.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: 1) quote e contributi degli associati; 2) eredità, donazione e legati; 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie; 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi); 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 o mesi o entro 6 mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate fermo restando quanto previsto all'articolo 13 del presente statuto.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente della Camera di Commercio di Ferrara. La determinazione eventualmente raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 16 - Assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 19 — Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

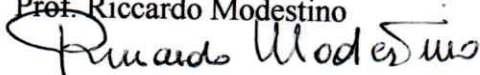
Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Ferrara, 21 settembre 2022

IL PRESIDENTE

Ass.ne De Humanitate Sanctae Annae ODV

Prof. Riccardo Modestino



IL SEGRETARIO

Dott. Riccardo Rizzardi





AGENZIA delle ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE di FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE di FERRARA

Registrazione N. 106 SET. 2022 al N. 238 3r. 3

Attestato di

*Firma su delega del Presidente Provinciale
dott. Giuseppe

1) certificazione dell'atto costitutivo della Ass.ne
2) modificazione dell'art. 7 dello Statuto della Ass.ne.
Tale documento è motivato da una precisa richiesta da parte dell'Ufficio
Regione del Lavoro competente circa la trasmissione delle
ass.ne di volontariato ODV (regolarmente iscritte nel Registro regionale
dell'Emilia-Romagna) nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
A tale scopo il Presidente, Prof. Riccardo Modestino, ha convocato
l'assemblea straordinaria, che è stata aperta con un'introduzione sul
tema in discussione all'oggi, consegnando la certificazione richiesta
dall'Ufficio regionale (vedi punto 1) dell'oggi) al Dott. Riccardo Rizzardi.
Il Presidente ha illustrato i contenuti della certificazione di stamane. Gli
argomenti in discussione sono stati quindi illustrati in modo più
approfondito dal Dott. Rizzardi, che ha specificato come si rendesse
necessaria la eliminazione della parola "maggioranza" dall'art. 7 dello
Statuto della Ass.ne, allo scopo di garantire a tutti la iscrizione e la
partecipazione a pieno titolo alla vita dei diversi organi della Ass.ne De
Humanitate Sanctae Annae ODV. Il Presidente chiede quindi ai numerosi
partecipanti all'assemblea straordinaria di esprimersi circa la eliminazione
della parola "maggioranza" presente nell'art. 7) e tale richiesta viene
approvata all'unanimità. Pertanto la parola "maggioranza" viene eliminata
dall'art. 7 dello Statuto della Ass.ne De Humanitate Sanctae Annae.
Il Presidente dà quindi incarico al Segretario dell'Assemblea
straordinaria, Dott. Rizzardi, di inviare il documento di non reperibilità
dell'atto costitutivo della Ass.ne e del verbale con la decisione adottata
dall'assemblea straordinaria di stamane (eliminazione della parola
"maggioranza" dall'art. 7 dello Statuto) al competente Ufficio Regionale
competente per la trasmissione della Ass.ne De Humanitate Sanctae
Annae ODV dal Registro Regionale a quello Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente dell'Ass.ne De Humanitate Sanctae Annae
Prof. Riccardo Modestino

Ferrara, 21 settembre 2022